

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero OMISSIS del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 e promossa

**DA**

SOCIETÀ

**ATTRICE**

**contro**

BANCA

**CONVENUTA**

Le parti concludevano come da verbale del 31.10.2019.

**FATTO E DIRITTO**

Parte attrice conveniva in giudizio la Banca deducendo che il contratto di mutuo stipulato con la stessa prevedesse interessi usurari.

L'attrice lamentava altresì che la Banca, attraverso l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese, avesse ottenuto il pagamento di somme indebite. Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Durante la fase istruttoria era esperita ctu.

All'udienza del 31.10.2019, la causa era posta in decisione.

Il ctu ha riscontrato che sia il tasso corrispettivo che quello moratorio è inferiore al tasso soglia.

Il tasso degli interessi corrispettivi è pari al 9,447856%, a fronte di un tasso soglia del 16,8875%.

Il tasso degli interessi moratori pari all'11,447856 è anch'esso inferiore al tasso soglia.

Ne consegue che la domanda dell'attrice in relazione alla pattuizione di interessi usurari è infondata.

L'attrice ha dedotto che il c.d. piano di ammortamento alla francese determinerebbe il pagamento di interessi anatocistici.

Nel nostro ordinamento è molto diffuso il piano di ammortamento "alla francese", mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento "all'italiana".

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 189 del 28 gennaio 2020*

Nel primo caso ogni rata di pagamento si compone di due voci: un certo importo a titolo di capitale e un certo importo a titolo di interessi. L'ammontare di ciascuna rata è uguale (con la precisazione che se il tasso è variabile la rata rimane uguale fino a che non muta il tasso di riferimento come ad es. l'Euribor), con la conseguenza che all'inizio il cliente paga una quota maggiore di interessi. Difatti, la somma pagata dal mutuatario viene prima imputata agli interessi e poi al capitale. Nel secondo caso l'importo di capitale che il cliente rimborsa con ciascuna rata è uguale. Di conseguenza, l'importo totale della rata è variabile ed è più alto all'inizio, quando, poiché il capitale è stato rimborsato solo in minima parte, sono dovuti più interessi. La somma che il cliente paga a titolo di interessi a parità di tasso e di durata è minore nel mutuo all'italiana, in quanto in questo caso il capitale viene rimborsato prima grazie ad un maggior sforzo economico del mutuatario.

Il mutuo alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di mutuo a tasso variabile), sempre uguale a se stessa.

Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta.

Di conseguenza, la domanda dell'attrice è infondata anche sotto questo profilo.

Per le ragioni sin qui esposte, le domande della SOCIETÀ sono respinte.

Le spese di lite sono poste a carico dell'attrice e sono liquidate in € 7.254,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,  
respinge le domande proposte dalla SOCIETÀ;  
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di lite liquidate dal giudice istruttore;  
condanna la società a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in data 23.1.2020.

Il Giudice  
Dott. Gianluigi Canali

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*